

LINEE DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ANNO 2011/2012

Sezione I - Linee di indirizzo	3
1. Premessa.....	3
2. Normativa di riferimento	3
3. Copertura finanziaria del DSU	3
4. Dati di contesto	3
5. Gli obiettivi generali	4
6. Gli interventi	5
7. Indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa.	5
8. Tariffe e servizi mensa e abitativo	6
9. Trasparenza, diritto di accesso e controlli	7
10. Priorità di destinazione delle risorse.	8
Sezione II - Criteri per la redazione dei bandi e per l'accesso a PSA	8
11. Destinatari degli interventi.....	8
12. Durata degli interventi	8
13. Classificazione degli studenti per comune di residenza.....	9
14. Determinazione importi Borse di studio.....	9
15. Rideterminazione degli importi PSA secondo la tariffazione minima	10
16. Borse di studio	11
Borse di studio. Requisiti economici.....	11
Borse di studio. Requisiti di merito	11
Borse di studio. Tempi e modalità per la presentazione della domanda di concorso	12
Borsa di studio per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea.....	13
Borsa di studio per gli studenti diversamente abili con grado di invalidità non inferiore al 66% .	13
Borse di studio. Formulazione delle graduatorie degli idonei.....	14
Borse di studio. Benefici per i vincitori e per gli idonei non assegnatari della borsa.....	15
Borsa di studio. Compatibilità.....	15
17. Servizio abitativo - Requisiti generali.....	15
Servizio abitativo - Requisiti di merito.....	15
Servizio abitativo - Incompatibilità.	16
Servizio abitativo - Termini per la presentazione delle domande. Durata del beneficio.....	17
Servizio abitativo - Graduatorie per l'assegnazione	17
Servizio abitativo - Tariffe.....	17
18. Mobilità internazionale	17
Sezione III - Ulteriori interventi	18
19. Prestiti fiduciari	18
Prestiti fiduciari - Beneficiari.....	18
Caratteristiche del prestito	19
20. Interventi straordinari	20
Sezione IV - Disposizioni	20
21. Collaborazioni e sperimentazioni	20
22. Disposizioni finali	20

Sezione I - Linee di indirizzo

1. Premessa

Gli indirizzi regionali per il diritto allo studio universitario per l'A.A. 2011-2012 mirano a rafforzare il coinvolgimento per la realizzazione degli interventi di una pluralità di soggetti autonomi, attraverso modalità fondate sulla collaborazione istituzionale (fra Regione, Università, Comuni sedi di Ateneo e di decentramento) e sulla partecipazione attiva degli studenti universitari.

Le condizioni, i benefici, i servizi per il diritto allo studio sono elementi di qualità dell'offerta universitaria e fattori che connotano la qualità urbana, concorrendo a determinare il livello di attrazione delle Università e delle città. La Regione Campania ha fatto propri gli obiettivi comunitari di sviluppare la competitività e di valorizzare le risorse umane nel quadro della società della conoscenza e dell'informazione.

Tali obiettivi vanno perseguiti compatibilmente con una contrazione dei fondi per il DSU verificatasi attualmente sia a livello statale che regionale.

2. Normativa di riferimento

2.1. La normativa di riferimento per il diritto allo studio universitario per l'A.A. 2011-2012 è:

- a Legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi universitari" e s.m.i.
- b DPCM 9 aprile 2001, s.n., recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"
- c LR 3 settembre 2002 n. 21, recante "Norme sul Diritto agli Studi Universitari - Adeguamento alla Legge 2.12.1991, n. 390" e s.m.i.
- d LR 15 marzo 2011 n. 4, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011)"
- e Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"

3. Copertura finanziaria del DSU

3.1 La copertura finanziaria è garantita nel bilancio di previsione della Regione Campania per il 2011, dallo stanziamento dell'U.P.B. 3.10.28 appostato nei capitoli 4804; 4806; 4810; 4816:

- a Il capitolo 4804 finanzia spese per le attività trasferite agli Organismi di Gestione del DSU con appositi decreti dirigenziali di acconto e saldo.
- b Il capitolo 4806 finanzia spese per il personale e gli organi di gestione e controllo degli Organismi di gestione DSU. Si tratta di spese obbligatorie assegnate in relazione ai bilanci consuntivi dell'anno precedente degli Organismi di Gestione medesimi.
- c Il capitolo 4810, è costituito dagli introiti della tassa regionale DSU e finanzia le borse di studio e prestiti d'onore.
- d Il capitolo 4816, costituito dai trasferimenti ministeriali, finanzia le borse di studio e i prestiti d'onore nei limiti degli importi stabiliti annualmente.
- e Gli Organismi di Gestione DSU i cui bilanci presentino avanzi sulle attività, possono destinarne parte all'incremento del fondo per le borse di studio al fine di perseguire gli indirizzi e le finalità del DPCM 9/4/2001.

4. Dati di contesto

Adisu/Edisu	Iscritti *	Idonei borse **	Idonei Fuori sede	Idonei Pendolari	Idonei Sede	Paesi Poveri	Posti Alloggio	Borse pagate ***	Borse Importo pieno	Borse Importo ridotto
Federico II	95.367	5.917	395	3.691	1.831	4	209	4.030	2.851	1.179
Orientale	12.856	1.391	106	869	416	4	0	722	560	162
Parthenope	16.398	1.014	24	669	321	0	0	743	743	0
Sun	28.661	2.455	22	1.908	525	0	10	1.279	878	401
Sannio	7.717	540	48	361	131	0	0	334	225	109
Suor Orsola	9.650	726	4	480	242	0	40	426	273	153
Salerno	39.820	3.758	335	3.138	285	0	282	1323	946	377

totali	210.469	15.801	934	11.116	3.751	8	541	8857	6476	2381
*	Totale iscritti riferiti al 31/03/2010									
**	Idonei riferiti al 31/12/2009									
***	Borse pagate riferite al 30/04/2010									

5. Gli obiettivi generali

5.1 Gli obiettivi che la Regione Campania intende perseguire con l’emanazione e l’applicazione delle presenti Linee sono riconducibili, prioritariamente, a:

- assicurare la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, di fatto, limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso agli studi universitari; in particolare per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più elevati degli studi in attuazione del disposto di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione italiana;
- garantire l’uniformità su tutto il territorio campano del trattamento per l’attribuzione dei benefici in materia di diritto agli studi universitari, in conformità ai principi informativi della legge 2 dicembre 1991 n. 390 e relativo DPCM attuativo,
- realizzare un’integrazione tra i sistemi e le procedure per la concessione dei benefici erogati dagli Organismi per il DSU e dalle rispettive Università e Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, per un’economia di spesa; perseguire una graduale riqualificazione della spesa del Diritto allo Studio Universitario, attraverso una più efficiente gestione dei servizi destinati agli studenti anche con una diversificazione del pasto che tenga conto delle mutate esigenze alimentari e con una politica comune degli acquisti protesa a salvaguardare la qualità dei prodotti e l’economia della spesa nella gestione diretta accanto a quella in service.

5.2 In relazione a tali obiettivi, agli Organismi di Gestione del DSU viene affidato il compito di operare per l’attivazione e l’assicurazione dei seguenti servizi:

a. Borse di studio

L’obiettivo sul quale gli Organismi di Gestione del DSU devono concentrare le risorse disponibili è il perseguimento della più ampia copertura del fabbisogno di borse di studio. A tal fine, oltre ad utilizzare il gettito della tassa regionale e le risorse del Fondo integrativo nazionale, gli Organismi per il DSU destinano al pagamento delle borse di studio quote dei fondi regionali loro attribuiti per l’attività ed il funzionamento, nonché eventuali somme regionali residue oltre alle eventuali risorse aggiuntive a carico della regione e/o altre istituzioni pubbliche.

Per l’attribuzione delle borse di studio regionali istituite ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e dei relativi benefici connessi non rivolti alla generalità degli studenti ma a coloro che sono in possesso di specifici requisiti e attraverso apposite procedure, si applicano le disposizioni previste nella sezione “Criteri per la redazione dei bandi per il diritto allo studio Universitario”

Gli Organismi di Gestione del DSU si impegnano altresì a ricercare ulteriori risorse finanziarie tramite relazioni o accordi con Università, Enti locali, Fondazioni o altri soggetti del territorio.

b. Servizio abitativo

In continuità con il programma precedente, sono prioritari gli interventi tesi al miglioramento strutturale delle residenze e all’incremento della disponibilità di posti abitativo, superando nel contempo il vecchio modello di “studentato-dormitorio” con la previsione di strutture polifunzionali in grado di supportare l’aspetto abitativo con attività collaterali quali la dotazione di sale per studio, riunioni, collegamenti per l’accesso ad internet.

c. Prestiti fiduciari

Il prestito fiduciario è un beneficio che, pur affiancandosi alle borse di studio, presenta caratteristiche specifiche; in particolare, il prestito offre allo studente la possibilità di accedere a forme di finanziamento che “investono” sulla sua condizione economica futura e che sono concesse a condizioni particolarmente agevolate, senza la necessità di garanzie reali o personali da parte di terzi. Si tratta di benefici già attivi in diversi Paesi, ove tuttavia si

presentano con modalità e procedure molto diversificate fra loro, in evidente relazione con i sistemi economico-finanziari locali, il che non rende possibile, perché disomogenea, una eventuale valutazione comparativa in termini di punti di forza o di criticità.

Ove siano assegnate risorse o costituiti fondi, questi possono essere finalizzati alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari nonché alla corresponsione agli studenti privi di mezzi di contributi in conto interessi per il rimborso di detti prestiti. La gestione concreta del processo sarà rimessa agli ODSU sulla scorta di direttive o indicazioni della Regione Campania.

d. Sostegno alla mobilità internazionale

In ragione della rilevanza che la Regione Campania annette al contesto europeo quale riferimento naturale per le prospettive di vita e di lavoro dei giovani, e degli studenti universitari in particolare, gli ODSU operano per favorire la mobilità internazionale degli studenti per attività di studio e di ricerca. A tal riguardo la regione auspica una maggiore sinergia e collaborazione fra ODSU e Atenei in materia di gestione e promozione di programmi di mobilità internazionali.

e. Azioni di sostegno all'inserimento di studenti diversamente abili.

Al fine di accompagnare tutti gli studenti al successo formativo, specifica attenzione deve essere posta dagli Organismi di Gestione del DSU allo sviluppo di azioni di sostegno al percorso universitario degli studenti in situazione di handicap, anche attraverso opportune intese con le Università e gli Enti Locali.

In considerazione della partecipazione alla formazione universitaria a livello regionale di studenti in condizioni di disabilità certificata non inferiore al 66% risulta necessario intervenire al fine di rimuovere qualsiasi ostacolo alla suddetta partecipazione.

6. Gli interventi

- 6.1 Gli interventi previsti e attivabili ai sensi del DPCM 2001 prevedono due diverse utenze:
 - a servizi e interventi non destinati alla generalità degli studenti
 - b servizi e interventi destinati alla generalità degli studenti
- 6.2 I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, concessi agli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale della Regione Campania, capaci e meritevoli, privi di mezzi, intesi come prestazioni sociali agevolate cui si applicano le disposizioni del presente Piano, sono:
 - a le borse di studio ed i prestiti fiduciari,
 - b i servizi abitativi,
 - c i contributi per la mobilità internazionale.
- 6.3 Sono servizi ed interventi destinati a tutti gli studenti universitari:
 - a il servizio di ristorazione,
 - b il servizio di informazione ed orientamento al lavoro,
 - c i servizi: editoriale, culturale, ricreativo, sportivo, informatico, di agevolazione dei trasporti, sanitario e di medicina preventiva, la cui attivazione è condizionata alle disponibilità finanziarie ed organizzativo funzionali di ciascun Organismo per il diritto allo studio universitario.

7. Indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa.

- 7.1 La Regione Campania, in linea agli indirizzi emanati dal DPCM 9 aprile 2001, persegue l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse finanziarie a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione. Tra gli obiettivi primari che la Regione Campania intende perseguire, rientra quello di incrementare e riqualificare gli interventi sul diritto allo studio universitario anche mediante una politica di contenimento dei costi di gestione dei servizi resi, ottimizzando l'utilizzo delle risorse impiegate attraverso una progressiva gestione mista, diretta ed indiretta dei servizi, salvaguardando comunque la qualità degli stessi.
- 7.2 Gli Organismi per il DSU determineranno le tariffe per l'utenza diversa da quella studentesca prevedendo la copertura dei costi effettivi dei servizi abitativo e ristorazione erogati. Per i servizi non essenziali gli ODSU devono attuare modalità gestionali che consentano di

realizzare almeno la copertura dei costi effettivi di gestione. Deroghe potranno essere consentite solo in presenza di utili di esercizio nel bilancio consuntivo dell'anno precedente.

- 7.3 Nella erogazione dei servizi agli studenti universitari nelle sedi decentrate in particolare in quelle in cui operano più ODSU, gli Organismi interessati devono ricercare una collaborazione che permetta sia il trattamento uniforme degli studenti universitari sia la soluzione più economica per gli Organismi stessi e che non comporti un aumento dei costi in atto.
- 7.4 Ove gli ODSU decidano di dare in concessione o di appaltare i propri servizi o quote degli stessi a terzi, la spesa complessiva deve essere comunque non superiore alla media delle spese per servizi simili resi a gestione diretta.
- 7.5 La fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo sostenuto dagli ODSU nella gestione dei servizi resi.
- 7.6 Gli ODSU possono disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purché ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, tenuto conto delle risorse finanziarie di cui dispongono.

8. Tariffe e servizi mensa e abitativo

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione di ciascun ODSU determina annualmente le tariffe dei servizi in conformità ai principi dettati dalla Legge Regionale 21/02 ed in linea al DPCM del 9 aprile 2001, tenendo conto degli indirizzi e delle tariffazioni minime di seguito indicati.

Tariffe minime servizio mensa

- 8.2 Le tariffe minime applicabili per il servizio di ristorazione per la consumazione di un pasto completo, sono articolate secondo due macrocategorie economiche di appartenenza.

I Categoria

- 8.3 Fanno parte della prima categoria tutti gli studenti che si trovano nelle condizioni di reddito e di merito per accedere mediante concorsi a benefici a domanda individuale. A tal fine gli studenti producono una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445, che sintetizzi le condizioni reddituali del nucleo familiare convenzionale e la situazione di merito. Nel caso in cui la dichiarazione non sia prodotta, gli studenti sono collocati nella seconda categoria laddove i CdA degli ODSU non provvedano a definire una ulteriore III categoria economica come di seguito disciplinata.
- 8.4 Alla prima categoria appartengono anche gli apolidi, i rifugiati politici e gli studenti provenienti dai paesi in via di sviluppo, i paesi in stato di belligeranza nonché gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano se in possesso del solo requisito di merito richiesto per accedere ai concorsi a benefici a domanda individuale.
- 8.5 Il servizio è fruito dagli studenti rientranti nella prima categoria al costo di **2,00 €** per pasto tradizionale e **1,50 €** per pasto alternativo (fast-food, cestino o simili).

II Categoria

- 8.6 Tutti gli studenti non rientranti nella prima categoria sono compresi nella seconda laddove i CdA degli ODSU non provvedano a definire una ulteriore III categoria economica come di seguito disciplinata. Sono inclusi nella seconda categoria anche gli studenti stranieri che a vario titolo (Erasmus – Socrates, ecc.) frequentino corsi presso gli Atenei della Campania.
- 8.7 Il servizio mensa è fruito dagli studenti di questa categoria al costo di **3,00 €** per pasto tradizionale e **2,50 €** per pasto alternativo (fast-food, cestino o simili).

Ulteriore III Categoria

- 8.8 Laddove i CDA degli ODSU intendano introdurre una ulteriore terza categoria economica questa dovrà essere esclusivamente relativa agli studenti che non presentino alcuna attestazione certificante la loro posizione reddituale e per coloro i quali l'ISEE sia superiore a 18.300,00 € e/o l'ISPE superiore a 31.000,00 €. In ogni caso il costo massimo per il servizio mensa fruito dagli studenti di questa categoria non potrà superare **6,00 €** per pasto tradizionale e **5,00 €** per pasto alternativo (fast-food, cestino o simili). Sono esclusi da questa categoria gli studenti stranieri che a vario titolo (Erasmus – Socrates, ecc.) frequentino corsi presso gli Atenei della Campania.
- 8.9 Il costo massimo per il servizio mensa fruito dagli studenti di tutte le categorie non potrà superare le tariffe di cui al punto 8.8.

Tariffe minime servizio abitativo

La tariffa minima applicabile per il servizio abitativo a tutte le tipologie di studenti universitari, ivi inclusi gli iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario, è determinata dagli ODSU sulla base della percentuale del costo a carico degli utenti, prevista per i servizi a domanda individuale dagli Enti locali, riferita al costo reale del servizio, ricavato dal Bilancio dell'esercizio finanziario precedente, commisurata alle diverse tipologie di abitativo.

- 8.10 Tale tariffa non può comunque essere inferiore né a € **160,00** per un posto letto/mese non rientrante nell'ottimale offerto, né a € **250,00** per un posto letto/mese rientrante nell'ottimale offerto. Dette tariffe sono anche applicabili nei confronti dei borsisti fuori sede ed utilizzabili ai fini della quantificazione del costo del posto letto da introitare, da parte degli ODSU, nei casi
- 8.11 previsti a titolo di recupero della borsa di studio in servizi, in relazione al numero dei mesi o frazione di mese, realmente usufruito in conto borsa.
- 8.12 Per l'anno accademico 2010/2011, ai fini della tariffazione del Servizio Abitativo, sono individuate due categorie sulla base delle tipologie e degli standard qualitativi dei servizi offerti, come di seguito riportate:
 - a I Categoria - per standard qualitativi non rientranti nell'ottimale offerto, al costo di € 1.600,00/annui in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio.
 - b II Categoria - per standard qualitativi ottimali offerti, al costo di € 2.500,00/annui in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio.
- 8.13 Subordinatamente al soddisfacimento del primario fine istituzionale, i CdA degli Organismi di Gestione del DSU possono ammettere a fruire dei servizi anche altri utenti, attraverso la stipula di convenzioni. La tariffa minima, in tal caso, è determinata in misura pari al costo medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio con esclusione delle spese di personale ed ammortamenti.
- 8.14 La Regione procederà, ove lo ritenga opportuno, a forme di ricognizione periodica sull'effettivo utilizzo dei posti letto disponibili sollecitandone il pieno utilizzo anche attraverso forme di convenzionamento fra più ODSU e/o Atenei.

9. Trasparenza, diritto di accesso e controlli

- 9.1 Pur rilevando che, nel tempo, il livello dell'interazione fra gli studenti e gli ODSU è decisamente migliorato, si ribadisce che gli Organismi di gestione devono mirare alla continua semplificazione delle procedure, con particolare riguardo alla predisposizione dei formulari di domanda ed alle modalità di ammissione ai benefici. Si richiede in particolare la cura delle modalità di informazione, ricordando che gli studenti hanno diritto di accesso alle informazioni che li riguardano e che hanno facoltà di presentare reclami ed istanze nonché di ricevere risposte entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.
- 9.2 Al fine di assicurare agli studenti le condizioni più agevoli per la gestione dei benefici ottenuti, per quanto in particolare attiene alle procedure per la concessione o la revoca (ed eventuale restituzione) dei benefici concessi, gli ODSU stabiliscono e pubblicizzano i termini temporali entro i quali saranno espletati i controlli necessari a validare o a revocare i benefici medesimi. Le verifiche sui requisiti stabiliti nei bandi devono essere espletate dagli ODSU nei tempi più brevi possibili e, attraverso intese o accordi con le Università, gli esiti relativi ai requisiti di merito devono in ogni caso essere comunicati agli studenti, iscritti agli anni successivi al primo, prima dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio. Le procedure per il recupero dei benefici assegnati, inoltre, devono prevedere modalità di rateizzazione per importi e con scadenze dilazionate nel tempo che tengano conto delle condizioni economiche disagiate degli studenti, in tal modo consentendo, fra l'altro, di alleggerire l'attività profusa dagli ODSU per il recupero dei crediti.
- 9.3 E' essenziale, in considerazione dell'efficace funzione di deterrenza svolta, mantenere alto il livello di controllo sulle autocertificazioni prodotte dagli studenti. Gli Organismi del DSU devono pertanto continuare a svolgere i dovuti controlli sulle documentazioni presentate, componendo il campione, in misura non inferiore al 20% dei beneficiari attraverso il sorteggio delle domande accolte, in parte individuando situazioni ritenute poco chiare, e trasmettendo quindi le posizioni selezionate, ai fini di una verifica sostanziale delle dichiarazioni, agli Uffici finanziari.

10. Priorità di destinazione delle risorse.

- 10.1 Nell'ambito delle risorse trasferite e delle risorse proprie disponibili, gli ODSU assicureranno priorità di utilizzo delle risorse con destinazione ai servizi essenziali: borse di studio, mensa e abitativo.

Sezione II - Criteri per la redazione dei bandi e per l'accesso a PSA

11. Destinatari degli interventi

- 11.1 La presente sezione è relativa alle Prestazioni Sociali Agevolate (PSA), indicate dall' art. 2, comma 1 del DPCM. 9 aprile 2001 (borse di studio, servizio abitativo, prestiti d'onore e contributi per la mobilità internazionale), nonché al servizio mensa.
- 11.2 Possono accedere agli interventi non destinati alla generalità degli studenti, coloro che si iscrivono ad un corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368), di dottorato di ricerca (a condizione che non beneficino delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n°224, attivati ai sensi della legge 3 luglio 1998, n°210, art. 4), delle Università.
- 11.3 Non sono ammessi al concorso gli studenti che abbiano- in caso di variazione di carriera – una borsa per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta l'istanza, ai sensi della presente programmazione. Gli studenti che per l'anno accademico 2011/2012 risulteranno iscritti al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo di quello dal quale provengono, non sono ammessi al concorso. Essi potranno parteciparvi dall'anno accademico successivo.
- 11.4 In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli interventi PSA sono attribuiti anche agli studenti iscritti a corsi avente valore legale attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n°509 laddove ancora in essere, e Legge n.508/99.
- 11.5 Agli studenti dell'Accademia di Belle Arti e dei Conservatori, si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi dal 19 al 23.
- 11.6 Subordinatamente all'assegnazione dei posti abitativo agli studenti fuori-sede vincitori di apposito concorso, gli Organismi di Gestione DSU possono ammettere alla fruizione del servizio anche gli studenti extraeuropei che a vario titolo frequentino corsi presso gli Atenei della Campania alle condizioni fissate dagli Organismi di Gestione del DSU.

12. Durata degli interventi

- 12.1 I benefici sono concessi per il conseguimento del primo titolo per ciascuno dei livelli di corsi nelle seguenti modalità:
- a agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre; per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a nove semestri; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;
 - b agli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre; per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a quindici semestri limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;
 - c agli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale o specialistica, per un periodo di cinque semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre; per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a sette semestri; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;
 - d agli iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. 509/99 e della Legge n.508/99 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore anno; per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a due anni; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla

data del 10 agosto 2011, l'80% delle annualità previste dal piano di studio del rispettivo corso di laurea o di diploma, arrotondate per difetto;

- e agli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368) per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

12.2 Lo studente che nell'A.A. 2011/2012 è iscritto all'ultimo anno di un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica e specialistica a ciclo unico, beneficiario per il medesimo anno di borsa di studio e che si laurea in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima immatricolazione assoluta e comunque entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.

13. Classificazione degli studenti per comune di residenza

13.1 Ai fini della definizione dell'importo della borsa di studio, la condizione di studente è definita sulla base della provenienza, secondo le seguenti tipologie previste dal DPCM 9 Aprile 2001, art. 4, comma 8, lettere a,b,c.

13.2 Per studente in sede si intende studente residente nel Comune sede del corso di studi frequentato o in uno dei comuni confinanti;

13.3 Per studente fuori sede si intende lo studente il cui nucleo familiare convenzionale sia residente in un Comune distante almeno 30 km dalla sede del corso di studio frequentato o nelle isole o sia impossibilitato a raggiungerlo e frequentarlo quotidianamente e che, pertanto, prende abitativo, a titolo oneroso, nei pressi della sede del corso di studio, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altro abitativo di privati o enti, per un periodo non inferiore a dieci mesi.

13.4 Per studente pendolare si intende lo studente non rientrante nei due casi precedenti.

14. Determinazione importi Borse di studio

14.1 La Tabella 1 riporta gli importi della borsa di studio annuale, diversificati in base alla posizione reddituale dello studente.

ISEE		Valore della borsa in euro		
Reddito(R)*		Fuori sede	Pendolare	In sede
R ≤ ai 2/3 soglia	€ 9.900,00	€ 4.790,00	€ 2.640,00	€ 1.830,00
R ≤ ai 7/9 soglia	€ 11.500,00	€ 4.540,00	€ 2.460,00	€ 1.650,00
R ≤ agli 8/9 soglia	€ 13.200,00	€ 4.290,00	€ 2.280,00	€ 1.470,00
R = soglia	€ 14.750,00	€ 4.040,00	€ 2.100,00	€ 1.290,00

(*) arrotondamento alle centinaia

14.2 Per gli studenti in sede alla borsa di studio definita secondo la tabella 1 si aggiunge la fruizione di un pasto giornaliero gratuito su base annua, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera c del DPCM 9/04/2001.

14.3 Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio che non ottengano il beneficio per esaurimento delle disponibilità finanziarie sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione, ad eccezione degli immatricolati che rientrano nella prima categoria di tariffazione

14.4 L'importo in denaro della borsa di studio è erogato, ai sensi del DPCM 9 aprile 2001, art. 4, comma 13, in due rate semestrali e sulla base delle effettive assegnazioni regionali: la prima entro il 31 dicembre 2011, la seconda, per gli iscritti ad anni successivi al primo, entro il 30 giugno 2012_e, per gli iscritti al primo anno di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico, al conseguimento, entro il 10 agosto 2012, di 20 crediti - tale norma non si applica agli studenti con invalidità non inferiore al 66%.

14.5 L'attribuzione della borsa relativa all'ulteriore semestre (cfr art 12.1 comma a, b, c) è disciplinata secondo le modalità fissate dai bandi emessi dagli Organismi di gestione in

coerenza all'art.3, c. 4; lettere a, b, c; art. 6 cc 4, 5 del citato DPCM ed è rapportata nel valore al 50% degli importi precedentemente determinati.

15. Rideterminazione degli importi PSA secondo la tariffazione minima

15.1 Nel caso in cui gli Organismi di Gestione DSU siano in grado di assicurare il servizio mensa e/o servizio abitativo l'importo della borsa viene ridotto ed è così rideterminato:

	Servizio assicurato		Importo borsa rideterminato
studenti sede	Abitativo	+	2.290,00 €
	vitto (un pasto giornaliero solo pranzo)	+	4.090,00 €
	abitativo e vitto (1 pasto giornaliero, solo pranzo	+	1.590,00 €
	abitativo e vitto	+	890,00

15.2 Gli Organismi di Gestione del DSU possono ridurre la borsa di 700 euro/anno per un ulteriore pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari, con le stesse modalità.

15.3 Gli Organismi di Gestione del DSU, nel caso in cui le tipologie e gli standard qualitativi dei servizi offerti non siano omogenei, possono applicare alle borse di studio indicate nella Tabella 1 le seguenti detrazioni:

studenti fuori sede	Abitativo	detrazione
	per standard ottimale offerto	2500,00 €
	per standard non rientranti nell'ottimale offerto	1.600,00 €

studenti fuori sede	Mensa	detrazione
	per n. 2 pasti completi tradizionali	1.400,00 €
	per n. 1 pasto completo tradizionale	700,00 €
	per n. 2 pasti alternativi (fast-food, cestino o similari),	1080,00 €
	per n. 1 pasto alternativo (fast- food, cestino o similari),	540,00 €
	per n. 2 pasti di cui 1 tradizionale e 1 alternativo	1.240,00 €

studenti pendolari	Mensa	detrazione
	per n. 1 pasto completo tradizionale	700,00 €
	per n. 1 pasto alternativo (fast- food, cestino o similari),	540,00 €

15.4 Alle borse di studio, da erogare in due rate semestrali si applica l'esenzione dall'imposizione sui redditi come da circolari del Ministero delle Finanze e da normativa vigente.

15.5 Alle borse di studio si applica l'esenzione dall'Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell'art. 16 della legge 23/12/2000, n°388.

15.6 Gli Organismi di Gestione DSU possono realizzare forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti previste dall'art. 13 della L. 390/91. In caso di esaurimento o indisponibilità delle apposite graduatorie, gli Organismi di gestione attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.

15.7 Gli Organismi di gestione possono attivare a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di abitativo un servizio di consulenza, con adeguata pubblicità anche attraverso il sito web, per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà. Gli Organismi di gestione possono provvedere, inoltre, anche su

richiesta della Regione, alle indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti e ad altre indagini che si rivelino opportune o necessarie. Il risultato di tali indagini nonché le attività promosse ai sensi del presente punto viene annualmente trasmesso alla Regione.

16. Borse di studio

16.1 Le borse di studio sono annuali e vengono assegnate, per concorso, agli studenti in possesso dei requisiti economici e di merito, iscritti ai corsi di studio delle Università, statali e non statali legalmente riconosciute, delle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui alla L. 508/99, aventi sede legale in Campania (di seguito solo Università).

Borse di studio. Requisiti economici

16.2 Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell' ISEE, di cui al D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e sulla base dei criteri di selezione individuati dal DPCM 9.4.2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

16.3 *Per l'accesso alle borse di studio, l'ISEE del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non può superare il limite di € 14.750, 00. Sono esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente superi il limite di € 25.900, 00_.*

16.4 Ai sensi del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, per le informazioni necessarie alla determinazione dell'ISEE, il richiedente la borsa di studio presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

16.5 L'ISEE e/o l'Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitaria (ISEEU) sono definiti sulla base di quanto previsto dal DPCM, ivi compreso la determinazione di nucleo familiare convenzionale.

16.6 Nel caso di assenza di redditi nell'anno 2010, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2bis, (norme integrate Decreti legislativi n. 109/98 e n. 130/2000), il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, da parte dell'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle PSA, con quello di altro soggetto che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente.

16.7 Al fine di provvedere, poi, all'uniformità delle valutazioni reddituali individuali, a partire dal prossimo anno accademico nel caso di assenza di redditi o di redditi anomali da parte degli studenti richiedenti PSA la normativa di riferimento potrà essere costituita, ove ne ricorrano le condizioni, dalla LR n. 2/04 e dai successivi regolamenti attuativi in materia di reddito di cittadinanza.

Borse di studio. Requisiti di merito

16.8 I requisiti di merito sono definiti dagli articoli 3, 4 e 6 del DPCM 9.4.2001. In particolare per:

- a Iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, si applicano per l'erogazione della I rata i commi 1 e 2 dell'art. 4, della II rata i commi 1 e 2 dell'art. 6 e per la revoca della borsa il comma 3 dell'art. 6. La scadenza del 30 novembre prevista per il conseguimento di almeno 20 crediti, può essere prorogata di non oltre 3 mesi per casi eccezionali dagli Organismi di Gestione – tale norma non si applica agli studenti con invalidità non inferiore al 66%;
- b Iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea specialistica o magistrale si applica per l'erogazione della I rata il comma 3 dell'art. 4, della II rata i commi 1 e 2 dell'art. 6 e per la revoca della borsa il comma 3 dell'art. 6. La scadenza del 30 novembre prevista per il conseguimento di almeno 20 crediti, può essere prorogata di non oltre 3 mesi per casi eccezionali dagli Organismi di Gestione - tale norma non si applica agli studenti con invalidità non inferiore al 66%;
- c Iscritti al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione si applica il comma 4 dell'art. 4;
- d Iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea e laurea specialistica magistrale si applicano le procedure definite dal comma 5 dell'art. 3 ed i requisiti di merito definiti dal comma 4 dell'art. 6;

- e Iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico si applicano le procedure definite dal comma 5 dell'art. 3 ed i requisiti di merito definiti dal comma 5 dell'art. 6;
 - f Iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione si applicano le procedure definite dal comma 5 dell'art. 3 ed i requisiti definiti dal comma 10 dell'art. 6;
 - g Iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati prima dell'attuazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ai sensi dell'art. 6, comma 11 del DPCM 9.4.2001 e successive integrazioni e modificazioni, e legge n.508 del 21/12/1999. Per detti studenti i requisiti di merito sono previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30 aprile 1997.
- 16.9 Per l'accesso alle borse di studio da parte degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo, sono richiesti i requisiti di merito risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza.
- 16.10 Per i crediti e le votazioni acquisiti dallo studente nel corso dei programmi di mobilità internazionale, gli Organismi di Gestione DSU, ai fini della valutazione del merito, tengono conto esclusivamente di quanto formalmente certificato dagli Atenei.
- 16.11 I crediti formativi sono validi solo se completamente acquisiti e riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.
- 16.12 Per il conseguimento dei requisiti di merito minimi lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti i bonus definiti dal comma 6 dell'art. 6 DPCM secondo le modalità previste dai commi 6 e 7 dello stesso articolo.

Borse di studio. Tempi e modalità per la presentazione della domanda di concorso

- 16.13 Gli Organismi di Gestione del DSU provvedono a pubblicare i bandi per le borse di studio ed i servizi abitativi almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza, predisponendo la relativa modulistica.
- 16.14 Le domande per l'accesso alla borsa di studio, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, vanno presentate dagli studenti, avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro le scadenze e secondo le modalità fissate dai bandi degli Organismi di Gestione DSU; secondo i termini previsti dall'art. 4, comma 12 del DPCM 9/4/2001.
- 16.15 Per gli iscritti ai corsi di laurea programmati a livello nazionale e per gli iscritti al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, gli Organismi di gestione DSU prevedono, nei Bandi di concorso per l'assegnazione delle borse di studio, anche sulla base di intese con le Università di riferimento, termini per le scadenze tali da consentire ai potenziali aventi diritto di presentare la relativa domanda.
- 16.16 Per gli studenti iscritti per l'A.A. 2010/2011 all'ultimo anno del proprio corso di laurea e che prevedono di conseguire la laurea nel periodo 1 ottobre 2011 -31 marzo 2012 e che intendono iscriversi in tale periodo per l'A.A. 2011/2012, al primo anno dei corsi di laurea specialistica o magistrale, gli Organismi di Gestione DSU predispongono nei Bandi apposite modalità per la presentazione delle domande.
- 16.17 Gli Organismi di gestione DSU fissano i termini per la richiesta delle borse e la fruizione dei servizi non destinati alla generalità degli studenti, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti degli studenti richiedenti, ivi compresi la presentazione unica sostitutiva, in maniera tale che le procedure amministrative adottate siano completate entro il 31 ottobre 2011 con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.
- 16.18 Gli ODSU, in coordinamento con gli Atenei, si dotano di loro procedure per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica. Deve essere almeno garantito il controllo a campione del 20% dei beneficiari di borsa di studio. Le verifiche per il merito dichiarato vanno effettuate sulla totalità degli studenti beneficiari.

Borsa di studio per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea

- 16.19 Gli studenti stranieri e gli studenti apolidi o rifugiati politici (purché tale "status" sia comprovato dagli interessati stessi mediante documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi, dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici) sono ammessi a concorrere alla borsa di studio, ai sensi del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46.
- 16.20 Gli studenti suddetti, oltre al possesso degli specifici requisiti sopra indicati ed ai relativi requisiti di merito, sono tenuti a comprovare il possesso degli altri requisiti economici e familiari previsti per la borsa di studio mediante idonee certificazioni.
- 16.21 La determinazione degli indicatori della condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è effettuata sulla base delle procedure e delle modalità di cui al d.p.r. 394/1999, articolo 46.
- 16.22 Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate o Consolati.
- 16.23 Gli studenti stranieri sono considerati studenti fuori sede, indipendentemente dalla loro residenza in Italia. In tal caso lo studente sarà valutato sulla base dei requisiti economici di cui ai precedenti punti.
- 16.24 Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, di cui all'elenco definito annualmente con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione e quelle alternative di cui in seguito, ai fini della quantificazione dell'importo Isee ed Ispe, sono fatte corrispondere in entrambi gli indicatori a euro 1 (uno).
- 16.25 Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.
- 16.26 Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.
- 16.27 Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Borsa di studio per gli studenti diversamente abili con grado di invalidità non inferiore al 66%

- 16.28 Gli Organismi di Gestione DSU si adoperano per favorire l'accesso agli studi universitari e la prosecuzione del percorso formativo intrapreso dagli studenti diversamente abili, garantendo il più possibile alla singola persona con disabilità il controllo su ogni aspetto della propria vita. Per il conseguimento di tale finalità gli Organismi di Gestione DSU promuovono le necessarie forme di coordinamento con gli Atenei, avvalendosi anche della collaborazione delle istituzioni competenti nonché dei soggetti che operano nel settore.
- 16.29 Per gli studenti diversamente abili con grado di invalidità non inferiore al 66% e la cui percentuale di invalidità è desunta da idonea certificazione rilasciata, ai sensi della normativa vigente, dall'ente tenuto al riconoscimento di detta invalidità, sono previste le seguenti disposizioni generali:
- a per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, la durata di concessione dei benefici a partire dall'anno di prima immatricolazione è: nove semestri per i corsi di laurea; sette semestri per i corsi di laurea specialistica o magistrale; quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico;
 - b per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale n. 509/99 e L. 508/99 la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata

legale più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80 % delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondati per difetto.

- c per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico i requisiti di merito sono diminuiti del 40% rispetto a quelli precedentemente indicati.
 - d agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico non si applicano le disposizioni relative alla verifica del merito per l'erogazione della seconda rata della borsa e per l'eventuale revoca della stessa.
 - e per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale n. 509/99 e L. 509/99 si applicano i requisiti di merito indicati dal DPCM del 9 aprile 2001, art. 14, comma 5, eventualmente convertiti su indicazione degli Atenei in crediti convenzionali.
- 16.30 Compatibilmente alle risorse disponibili, gli Organismi di Gestione DSU possono aumentare l'importo della borsa di studio al fine di attivare gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.
- 16.31 Gli Organismi di Gestione DSU possono altresì valutare, sulla base di idonea documentazione, di intervenire, in situazioni di disabilità di particolare gravità e specificità, mediante l'erogazione di benefici o servizi appositamente individuati, superando, se del caso, i valori degli indicatori economici.

Borse di studio. Formulazione delle graduatorie degli idonei

- 16.32 Gli Organismi di Gestione DSU provvedono a ripartire i fondi destinati alle borse di studio, in misura proporzionale agli studenti iscritti, al 31 marzo 2011_per ciascun corso di laurea, e, laddove non sia possibile concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, procedono alla definizione di graduatorie per la concessione dei benefici sulla base delle seguenti modalità:
- a per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di laurea, attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'ISEE. In presenza di studenti iscritti a corsi di laurea, di cui ai punti 11.2 - 11.5, gli Organismi di Gestione DSU prevedono, poi, elenchi differenziati per tipologia di corso, nell'ambito della graduatoria unica, assicurando almeno una borsa per ogni corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368), di dottorato di ricerca.
 - b per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, di cui ai punti 11.2 - 11.5, attraverso approvazione di graduatoria di merito. La graduatoria è redatta sulla base dei criteri definiti dall'articolo 6 del DPCM e sulla base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. Nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, sono individuati un numero minimo di benefici per ciascuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici.
- 16.33 A parità di merito, viene riconosciuta precedenza, nell'ordine:
- a alla condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare convenzionale, in ordine crescente;
 - b ai beneficiari al concorso per l'anno precedente a quello di selezione;
 - c agli idonei al concorso per l'anno precedente a quello di selezione
 - d al più giovane d'età.
- 16.34 Le graduatorie provvisorie sono redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti e vengono pubblicate entro il 31 ottobre per le borse di studio. La disponibilità dei servizi abitativi agli studenti beneficiari è garantita entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Borse di studio. Benefici per i vincitori e per gli idonei non assegnatari della borsa.

- 16.35 Per i candidati che risultino vincitori del concorso è previsto:

- a l'assegnazione di una somma in denaro nei limiti della definita tariffazione dei servizi;
- b l'assegnazione di un posto-abitativo nelle residenze universitarie, se richiesto e se disponibile;
- c l'accesso al servizio ristorazione secondo quanto fissato all'art.8
- d l'assegnazione contributi per la mobilità internazionale, se richiesti
- e il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati ai sensi della normativa vigente;
- f il rimborso della tassa regionale di € 62,00 (sessantadue/00)

16.36 Per i candidati che risultino idonei ma non assegnatari della borsa, è previsto:

- a il rimborso in automatico da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati;
- b il rimborso della tassa regionale di € 62,00 (sessantadue/00)
- c l'ammissione al servizio abitativo nei limiti delle disponibilità;
- d l'accesso al servizio ristorazione secondo quanto fissato all'art.8

Borsa di studio. Compatibilità

16.37 La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale, con esclusione per il prestito fiduciario ed eventuali altri benefici dichiarati espressamente incompatibili con la borsa di studio.

16.38 La borsa di studio è cumulabile con il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

17. Servizio abitativo - Requisiti generali.

17.1 Gli Organismi di Gestione DSU assumono, laddove possibile, come criteri di riparto dei posti letto disponibili nelle residenze i medesimi adoperati per il riparto delle borse di studio.

17.2 Gli Organismi di Gestione DSU, esaurite le graduatorie degli assegnatari di posto abitativo, ove si trovino in presenza di posti disponibili, possono ammettere gratuitamente gli studenti fuori sede idonei, ma non beneficiari, al concorso borse di studi.

17.3 Gli Organismi di gestione regolano le condizioni di permanenza degli studenti iscritti all'anno che non hanno conseguito i requisiti di merito per l'ottenimento della II rata e per quelli che hanno conseguito il titolo relativo al corso di studi frequentato.

17.4 Per poter partecipare al concorso gli studenti, oltre che a trovarsi nelle condizioni generali di cui ai precedenti punti per l'ammissione al concorso della borsa di studio e possedere i requisiti di condizione economica richiesti, dovranno:

- a essere qualificabili "fuori sede";
- b non aver già beneficiato, precedentemente all'anno accademico per il quale si concorre, del posto abitativo (o del contributo affitto) per un numero di anni pari o superiore alla durata massima prevista per il corso di studi cui risultano iscritti per l'a.a. antecedente a quello di presentazione della domanda o, in caso di passaggio, per il corso di studi cui sono considerati iscritti.

Servizio abitativo - Requisiti di merito.

17.5 Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, di dottorato delle Università e dei corsi AFAM se riformati secondo il nuovo ordinamento.

17.6 Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che concorrono al posto abitativo devono:

- a non aver cumulato in carriera, anche nell'eventualità che abbiano effettuato passaggi di corso e/o abbiano soluzioni di continuità in carriera, un numero di anni di iscrizione che superi il numero di anni per i quali può essere concesso il beneficio con non più di un fuori corso o ripetente intermedio;
- b avere conseguito, se iscritti ad un corso di laurea con nuovo ordinamento, il numero di crediti previsto per l'ammissione al concorso della borsa di studio e determinato con riferimento non all'anno di corso per il quale lo studente risulta iscritto ma al numero di

anni di iscrizione all'Università compreso l'anno accademico cui si riferisce il concorso. Il numero di crediti suddetto dovrà essere conseguito entro il 10 agosto di ciascun anno accademico precedente a quello di iscrizione.

- 17.7 Studenti iscritti ad anni successivi al primo delle Università, Accademie di Belle Arti e Conservatori con vecchio ordinamento.
- 17.8 Gli Studenti iscritti ad anni successivi al primo delle Università dovranno avere superato, se iscritti ad un corso di laurea del vecchio ordinamento, un numero di annualità del piano di studi almeno pari a quello minimo previsto per l'ammissione al concorso alla borsa di studio e determinato con riferimento non all'anno di corso per il quale lo studente risulta iscritto ma al numero di anni di iscrizione all'Università compreso l'anno accademico cui si riferisce il concorso. Il numero di annualità suddetto dovrà essere superato entro il 10 agosto di ciascun anno accademico precedente a quello di iscrizione.
- 17.9 Gli Studenti iscritti ad anni successivi al primo delle Accademie di Belle Arti dovranno non essere e non essere mai stati ripetenti; avere conseguito, negli esami fondamentali dell'anno immediatamente precedente, una votazione media non inferiore a 25/30 (venticinque su trenta).
- 17.10 Gli Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Conservatori dovranno non essere ripetente e non esserlo mai stato; avere superato, alla data del 10 agosto di ogni anno:
- a se iscritti al secondo anno: almeno due esami del primo anno;
 - b se iscritti al terzo o al quarto anno: tutti gli esami previsti per gli anni precedenti oltre ad almeno due esami dell'anno immediatamente precedente quello della nuova iscrizione. Gli esami di cui sopra dovranno essere stati superati conseguendo una votazione media non inferiore a 25/30 (venticinque su trenta).
- 17.11 Le Aziende regionali possono concedere agli studenti delle Accademie di Belle Arti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento regolarmente alloggiati nelle strutture abitative aziendali nell'a.a. 2010/2011 in quanto vincitori di borsa di studio e che hanno partecipato al concorso abitativo nell'anno accademico 2011/2012 nella posizione di iscritti per la quinta volta ai corsi, la conferma del posto abitativo a titolo non oneroso.

Servizio abitativo - Incompatibilità.

- 17.12 Gli studenti che hanno conseguito un diploma universitario che ha loro consentito l'ammissione ad un corso di laurea del vecchio ordinamento con abbreviazione di corso, possono beneficiare del posto abitativo per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata legale di tale corso di laurea aumentata di due anni e gli anni di iscrizione già effettuati per il conseguimento del diploma; tuttavia tali studenti non possono ottenere il posto abitativo per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano già, eventualmente, beneficiato.
- 17.13 Gli studenti con passaggi di corso in carriera non possono ottenere il posto abitativo o il contributo affitto, per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano in precedenza, eventualmente, beneficiato.
- 17.14 Gli studenti che, avendo rinunciato agli studi, si sono immatricolati ex -novo, non possono ottenere il posto abitativo per i semestri corrispondenti a quelli per i quali, precedentemente alla rinuncia stessa, ne abbiano, eventualmente, già beneficiato.
- 17.15 Il posto abitativo è incompatibile con attività che non consentano la frequenza agli studi. Il posto abitativo è inoltre incompatibile con lo svolgimento del servizio militare, con lo status di detenuto e lo svolgimento del servizio civile volontario con diritto all'abitativo o alla monetizzazione dello stesso. La retribuzione dell'attività a tempo parziale prevista dall'articolo 13 della legge 390/1991, non costituisce causa di incompatibilità.
- 17.16 Il posto abitativo è incompatibile con provvidenze analoghe (assegni, borse di studio, posti gratuiti o parzialmente gratuiti e servizi abitativi) diverse da quelle concesse dalle aziende regionali per il diritto allo studio universitario della Campania; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio; è fatta eccezione per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti, per il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dalle Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza, per i contributi eventualmente concessi dalle Università utilizzando le graduatorie degli studenti idonei non beneficiari del concorso per la borsa di studio bandito dalle Aziende, e

per le altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale.

- 17.17 Il posto abitativo è altresì incompatibile con qualsiasi situazione debitoria maturata nei confronti delle aziende regionali per il diritto allo studio universitario.

Servizio abitativo - Termini per la presentazione delle domande. Durata del beneficio.

- 17.18 I termini per la presentazione delle domande di posto abitativo sono fissati dalle Aziende anche in relazione al previsto programma di anticipazione della concessione del beneficio teso a far fronte alle esigenze didattiche degli studenti.
- 17.19 Ai fini suddetti, i tempi di assegnazione del posto abitativo possono essere rimodulati prevedendo anche assegnazioni per periodi inferiori a quelli di norma previsti. I posti abitativo, eventualmente, non assegnati a seguito di procedura concorsuale così come, nei periodi di tempo libero da attività accademiche, tutti i restanti posti, saranno utilizzati dalle Aziende per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università.
- 17.20 Per gli studenti con carriera tutta nel nuovo ordinamento e in possesso dei prescritti requisiti l'utilizzo del posto abitativo può protrarsi per 12 mesi oltre la durata normale del corso di studi. Fanno eccezione gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato, ammissibili al servizio abitativo, per i quali la durata del beneficio coincide con la durata legale di detti corsi.
- 17.21 Per gli studenti che hanno effettuato il passaggio da corsi del vecchio ordinamento a corsi del nuovo la durata del beneficio del posto abitativo è prorogata per due semestri rispetto alla scadenza di cui sopra purché essi si trovino in possesso dei prescritti requisiti e, alla data del 10 agosto dell'anno accademico precedente a quello per il quale presentano domanda come iscritti per un periodo pari alla durata legale del corso più due anni, dispongano del riconoscimento del 85%, arrotondato per difetto, dei crediti utili al conseguimento del titolo cui dà diritto il corso seguito.
- 17.22 Per gli studenti iscritti ai corsi con vecchio ordinamento l'utilizzazione del posto abitativo può protrarsi per 2 anni oltre la durata legale del corso di studi a condizione che, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda come iscritti durata legale più due abbiano superata un numero minimo di annualità del piano di studi non inferiore al 90%, arrotondato per difetto, del numero di annualità corrispondente a tutti gli esami del piano di studi previsto per il conseguimento della laurea.

Servizio abitativo - Graduatorie per l'assegnazione

- 17.23 Sono considerati in possesso dei requisiti necessari per ottenere il posto abitativo gli studenti fuori –sede che, avendone fatto domanda e in assenza di cause di incompatibilità, siano risultati vincitori di borsa di studio.
- 17.24 Le Aziende possono autonomamente riservare una quota di posti letto da destinare agli studenti immatricolati ai corsi di studio per il conseguimento della laurea di primo livello nonché agli iscritti al dottorato ed ai corsi di specializzazione.
- 17.25 Al momento della definizione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi le Aziende stabiliscono eventuali riserve di posti per la mobilità interuniversitaria ed altre necessità.

Servizio abitativo - Tariffe

- 17.26 La gratuità del servizio abitativo è limitata ai periodi per i quali gli studenti risultano beneficiari di borsa di studio. La tariffazione è disciplinata al punto 8 del presente documento programmatico.

18. Mobilità internazionale

- 18.1 Gli studenti, beneficiari di borsa di studio degli Organismi di Gestione DSU, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, di dottorato di ricerca, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto

1999, n°368), e, per una sola volta, per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, ad una integrazione della borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea sia di programmi non comunitari.

- 18.2 L'integrazione della borsa è concessa, a condizione che lo studente sia beneficiario della borsa nell'anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.
- 18.3 A tal fine, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e pur nel perseguimento della soddisfazione delle graduatorie degli idonei al concorso borse di studio, gli Organismi di Gestione DSU, provvedono ad accantonare una quota al fine di destinare ai borsisti una integrazione della borsa di importo minimo pari a € 500, su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'università Campana che promuovano il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo dell'integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di andata e ritorno è concesso sino all'importo di € 100 per i paesi europei e sino all'importo di € 500 per i paesi extraeuropei.
- 18.4 Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori dell'ISEE e dell'Indicatore della situazione patrimoniale superiori ai limiti massimi per la concessione dei benefici, ma non eccedenti il 40% di tali limiti, e che presentino i requisiti di merito richiesti può essere concesso, sulla base delle disponibilità di bilancio, un sostegno finanziario alla copertura dei costi di mantenimento per l'ammontare di 125 euro su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di dieci mesi, erogato a condizione che le università contribuiscano al cofinanziamento dell'onere per ulteriori 125 euro.
- 18.5 I contributi sono erogati, ove possibile, in due soluzioni; la seconda è erogata previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma.
- 18.6 Al fine di promuovere la partecipazione degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi ai programmi di mobilità internazionale, gli Organismi di Gestione DSU si adopera per incrementare il numero di borse integrative destinate al sostegno di tale attività, perseguendo l'obiettivo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, di rispondere alle richieste di tutti gli aventi diritto ivi compreso gli idonei non beneficiari.

Sezione III - Ulteriori interventi

19. Prestiti fiduciari

- 19.1 I prestiti fiduciari sono finalizzati a sopperire alle difficoltà di ordine economico connesse alla frequenza e compimento degli studi in ambito universitario. Sono concessi solo a seguito di apposite procedure pubbliche da avviare e concludere a cura delle Adisu, previa autorizzazione della Regione. Laddove la Regione Campania non provveda nel corso della corrente annualità a definire le modalità e le procedure di accesso ai prestiti fiduciari, gli Organismi per il DSU si atterranno alle seguenti disposizioni base.

Prestiti fiduciari - Beneficiari

- 19.2 Possono accedere ai prestiti fiduciari gli studenti capaci e meritevoli, in possesso dei requisiti economici e di merito, sulla base di graduatorie predisposte dagli ODSU in ordine crescente di ISEE e con priorità degli idonei non beneficiari di borsa di studio, iscritti:
- a al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di I livello e delle Scuole superiori per mediatori linguistici;
 - b agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;
 - c ai corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma accademico di II livello;

- d ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
 - e ai corsi di dottorato di ricerca;
 - f ai master di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 e all'articolo 3, comma 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
- 19.3 Per l'accesso ai prestiti fiduciari sono richiesti gli stessi requisiti di merito necessari per l'assegnazione delle borse di studio.
- 19.4 Sono esclusi da questo tipo di intervento gli iscritti ai corsi di specializzazione dell'area medica, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
- 19.5 Sono esclusi dal presente tipo di intervento anche gli studenti iscritti ai corsi di master che usufruiscono già di altri interventi pubblici (es. master finanziati già dalla Regione).

Caratteristiche del prestito

- 19.6 Il prestito è accordato nella forma di apertura di credito bancario sul conto corrente, a norma dell'art. 1842 del codice civile, con pagamento degli interessi a carico, qualora siano dovuti, presso l'istituto di credito che risulterà vincitore del relativo bando. L'apertura di credito è successivamente trasformata in prestito personale, a partire dalla scadenza del periodo di grazia, ossia un arco temporale in cui non viene richiesto il pagamento delle rate.
- 19.7 La quota necessaria per il pagamento degli interessi viene accantonata dagli Organismi per il DSU in apposita posta di bilancio.
- 19.8 L'apertura di credito è accordata fino alla somma massima di 5.000,00€ annua, per un numero di anni legati alla durata legale dei corsi e così quantificati:
- a un anno per i corsi di laurea di primo livello,
 - b tre anni per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico,
 - c due anni per i corsi di laurea specialistica di secondo livello,
 - d due/tre anni per i corsi di specializzazione, in relazione alla durata legale,
 - e due anni per i corsi di dottorati di ricerca,
 - f uno/due anni per i corsi di master, in relazione alla durata legale.
- 19.9 La somma totale massima accordabile è di € 15.000,00 per i prestiti di durata triennale, 10.000,00 per quelli biennali e 5.000,00 per i corsi annuali.
- 19.10 Alla possibilità di utilizzo dell'importo massimo di apertura di credito si perviene progressivamente, con cadenza semestrale. La prima rata decorre entro 60 giorni dall'approvazione delle graduatorie definitive e la seconda rata verrà corrisposta entro i sei mesi successivi. La progressione massima dei semestri è pari a sei. L'apertura massima del prestito e il numero dei semestri si riducono se il prestito viene richiesto per la prima volta con iscrizione ad anni successivi al primo o vi sono soluzioni di continuità nell'attribuzione del beneficio, tenendo conto della durata massima residua del corso per il quale lo studente risulta iscritto.
- 19.11 L'allargamento progressivo dell'apertura di credito è nei semestri di importo costante, corrispondente a 2.500,00 € a semestre.
- 19.12 Coloro che sono iscritti al terzo anno dei corsi di laurea di primo livello e intendono avere il prestito anche per il corso di laurea specialistica di II livello, debbono dichiararlo nella domanda ed in tal caso possono beneficiarne, nella forma di apertura di credito progressivo, per ulteriori 4 semestri fino alla copertura massima di 15.000,00 €. Quanto precede fatti salvi i requisiti di condizione economica e di merito e se l'ammissione al corso di laurea specialistica avviene entro sei mesi dal termine del corso di laurea di primo livello.
- 19.13 Nel caso in cui si sia beneficiato del prestito d'onore o del prestito fiduciario, perché una nuova richiesta possa essere ammessa, deve essere stato estinto il prestito precedente.
- 19.14 Il prestito si estingue con il definitivo saldo del debito in linea capitale, e nei casi in cui è previsto, dell'eventuale saldo del debito in conto interessi.

20. Interventi straordinari

- 20.1 Compatibilmente con le risorse disponibili, gli Organismi di Gestione DSU possono prevedere, assumere e attivare interventi straordinari che devono avere il carattere di non ricorrenza, da destinare a studenti che ne facciano richiesta e che si trovino in particolari e

documentate situazioni di disagio a causa di gravi motivi compromettenti la prosecuzione degli studi.

Sezione IV - Disposizioni

21. Collaborazioni e sperimentazioni

21.1 Al fine di favorire economie, innovazioni e sperimentazioni nella gestione ed erogazione dei servizi inerenti il diritto allo studio universitario, gli Organismi di Gestione del DSU possono collaborare con le Università di riferimento o con altri Organismi di Gestione del DSU prossimi per territorialità e/o platee di riferimento per l'attuazione e l'ampliamento dei seguenti servizi:

- borse di studio;
- servizio abitativo;
- prestiti d'onore;
- interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità;
- servizio di ristorazione;
- servizio di informazione e orientamento al lavoro;
- servizio di agevolazione del trasporto pubblico;
- servizio di promozione culturale, ricreativo e delle attività sportive;
- servizio di assistenza sanitaria;
- gestione centri multimediali e polivalenti fruibili dagli studenti.
- interventi volti ad agevolare la frequenza ai corsi e lo studio individuale assicurando l'ampliamento temporale della fruizione di biblioteche e laboratori, nonché attività di orientamento e tutoraggio.

21.2 I rapporti collaborativi e sperimentali attuativi di quanto al precedente comma, in essere o successivi, vanno comunicati al Settore regionale Ricerca scientifica e disciplinati dagli Organismi di gestione del DSU mediante apposita convenzione.

22. Disposizioni finali

22.1 Per quanto non espressamente esplicitato nella presente programmazione valgono le disposizioni di cui al DPCM 9 aprile 2001.

22.2 I consigli di amministrazione degli Organismi di gestione del DSU possono ammettere a fruire dei servizi anche altri utenti, attraverso la stipula di convenzioni. La tariffa minima in tal caso è determinata in misura pari al costo medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio con esclusione delle spese di personale ed ammortamenti. Le detrazioni collegate al posto letto sono state conteggiate su 10 mesi al fine di consentire alle Aziende di utilizzare per i restanti due mesi, se non occupati in regime di DSU, le strutture secondo libero mercato.

22.3 Nelle more dell'introduzione con legge regionale dell'Azienda per il DSU unica della Regione Campania (ADISURC), è fatta salva la possibilità di modificare – ove opportuno o necessario – le linee di indirizzo e di programmazione in funzione dell'eventuale approvazione della citata legge.